Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione UT di Pisa Prot. n. 2016/20143 del 28/04/2016

CONVENZIONE TRA LA SCUOLA NORMALE SUPERIORE E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 11, DELLA LEGGE N.240/2010

La **Scuola Normale Superiore** (C.F. 80005050507), con sede in 56126 - Pisa, Piazza dei Cavalieri, n. 7, in persona del Direttore e legale rappresentante *pro-tempore*, Prof. Luigi Ambrosio, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione del 28 maggio 2024 (*di seguito, "Scuola"*)

E

L'**Università di Verona** (C.F. 93009870234), con sede in 37129-Verona, Via dell'Artigliere, n. 8, in persona del Rettore e legale rappresentante pro-tempore prof. Pier Francesco Nocini, autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione del 30 aprile 2024, previo parere favorevole del Senato Accademico del 30 aprile 2024 (di seguito "Università").

Entrambe, nel proseguo, congiuntamente indicate come "Atenei" o "Parti"

PREMESSO CHE

a) l'articolo 6, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 *(di seguito, "Legge")* consente ai professori e ai ricercatori a tempo pieno di poter svolgere attività didattica e di ricerca presso altri atenei sulla base di una specifica convenzione finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse;

b) il decreto ministeriale 26 aprile 2011, n. 167 e il successivo Decreto ministeriale 30 gennaio 2014, hanno fissato i criteri per la stipula delle convenzioni di cui alla norma sopra richiamata;

c) costituisce interesse della Scuola che il professor Arnaldo Soldani, nato a San Bonifacio (VR) il 16/06/1965, (C.F. SLDRLD65H16H783Q) *(di seguito,*

"Docente"), professore ordinario a tempo pieno del settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12, Linguistica italiana, presso il Dipartimento di Culture e Civiltà, possa svolgere con una percentuale di impegno del cinquanta per cento (50%) la sua attività di didattica e di ricerca presso la stessa Scuola per un anno rinnovabile fino a cinque anni e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei;

d) l'articolo 6, commi 1 e 2, della Legge disciplina la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e insegnamento nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti;

e) l'Università ha verificato che l'impegno del Docente presso la Scuola non ha alcun effetto ai fini del possesso dei requisiti di docenza di cui al D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;

f) il Docente ha formalmente espresso il proprio consenso a svolgere attività didattica e di ricerca in regime di tempo pieno presso la Scuola in conformità alle pattuizioni di seguito concordate;

g) il Consiglio del Dipartimento dell'Università in data 10 aprile 2024 ha espresso parere favorevole sulla stipula di una convenzione ex art. 6 comma 11 della Legge 240/2010;

h) il Consiglio della Classe di Lettere e Filosofia della Scuola ha proposto l'attivazione della presente convenzione nella seduta del 21 marzo 2024;

i) sul comune presupposto di quanto sopra dichiarato le Parti intendono procedere ai sensi della Legge, alla stipula del presente atto *(di seguito,*

"Convenzione").

Tutto ciò premesso da aversi quale parte integrante e sostanziale della Convenzione, tra le Parti si stipula e conviene quanto segue.

Art. 1 – Oggetto

La Convenzione disciplina i rapporti fra le Parti in ordine allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso la Scuola ai sensi e per gli effetti della Legge e ciò anche al fine di sviluppare la reciproca collaborazione e promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche al fine di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nei due Atenei.

Art. 2 – Ripartizione dell'impegno del Docente

Il Docente svolgerà, per il periodo di durata della Convenzione previsto dal successivo articolo 12, la propria attività didattica e di ricerca con una percentuale di impegno del cinquanta per cento (50%) presso la Scuola e del cinquanta per cento (50%) presso l'Università.

Art. 3 – Attività didattica

Il Docente è tenuto al rispetto del Regolamento per la disciplina dei compiti didattici e di servizio agli allievi dei professori e ricercatori della Scuola e di ogni altro regolamento o atto applicativo relativo ai docenti.

In particolare, presso la Scuola il Docente sarà tenuto a:

a) compilare uno specifico registro delle attività didattiche svolte, che ha valore di autocertificazione, in cui sono indicati data, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione e che al termine delle attività, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, deve essere consegnato ai

competenti organi accademici;

b) presentare ai competenti organi accademici, al termine della durata della convenzione, una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Presso l'Università, il Docente, per l'a.a. 2024/2025 svolgerà 60 ore di didattica frontale nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale.

Per gli anni successivi al 2024/2025 al Docente saranno assegnate le attività didattiche che saranno deliberate in sede di programmazione didattica.

Per le attività sopra riportate, il docente sarà tenuto a:

a) compilare i registri e i consuntivi relativi alle attività svolte, secondo tempi e procedure stabiliti dall'Università.

b) al ricevimento e all'assistenza degli studenti;

c) a partecipare alle commissioni di esame o di laurea, costituite per gli appelli previsti, compresa la sessione straordinaria fissata entro il mese di aprile;

d) a consegnare, alla fine del corso, al servizio/struttura didattica competente i questionari di valutazione del corso stesso compilati dagli studenti frequentanti;

e) a registrare gli esami sostenuti dagli studenti in ciascuna sessione.

Art. 4 – Attività di ricerca

Qualora il Docente sia responsabile di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Università, l'Università si riserva di verificare la possibilità e l'opportunità di concedere al Docente di mantenere la titolarità scientifica dei progetti in collegamento con l'Università medesima e in conformità alle regole del soggetto finanziatore.

Il Docente potrà presentare un progetto di ricerca competitiva a nome della Scuola, avendo concordato la possibilità di gestire i fondi ricerca presso la

struttura ospitante (la Scuola), fatte salve le verifiche sul bando emesso dall'ente finanziatore e la possibilità di modificare le modalità di rimborso degli oneri stipendiali, così come disciplinati dall'art. 8, in base alle necessità di rendicontazione disciplinate dallo specifico programma di finanziamento.

Ai fini della corretta rendicontazione del costo e della capacità di giustificare quest'ultimo, l'Università consegnerà alla Scuola la documentazione necessaria a giustificare il costo di personale rendicontato (quali ad esempio cedolino stipendiale, pagamento degli oneri previdenziali, etc.) e il relativo tempo svolto per attività ricerca (ad es. timesheet).

Art. 5 – Valutazione delle attività

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, l'apporto del Docente è considerato, in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno prestato presso i due Enti, vale a dire 50% presso la Scuola e 50% presso l'Università.

Ai sensi di quanto sopra, le parti convengono che i risultati dell'attività di ricerca del Docente siano ripartiti, in coerenza con la percentuale di impegno presso ciascun Ente. Saranno comunque fatte salve eventuali diverse disposizioni contenute nel bando VQR relativamente al periodo di durata della convenzione.

Ai fini della VRA (Valutazione Ricerca di Ateneo), l'attività del Docente sarà oggetto di valutazione da parte dell'Università.

La valutazione dell'attività di ricerca, insieme all'attività didattica e gestionale del Docente, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali di cui all'art. 6, comma14, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e per le finalità previste dall'art. 6, commi 7 e 8, della stessa legge, rimane di competenza dell'Università anche

durante il periodo di vigenza della convenzione.

Art. 6 – Elettorato attivo e passivo

In considerazione della circostanza che il Docente non presta totalmente la propria attività presso la Scuola, il Docente continuerà a esercitare il diritto all'elettorato attivo e passivo presso l'Università.

Art. 7– Assenze, autorizzazioni per incarichi extraistituzionali, potere disciplinare

Per tutta la durata della convenzione resta in capo al Docente l'onere di presentare le istanze di autorizzazione e le comunicazioni relative allo svolgimento di incarichi extraistituzionali all'Università, secondo le modalità previste dal *"Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali del personale docente e ricercatore"* emanato con Decreto Rettorale n. 1866 del 17 novembre 2017, informando la Scuola dell'avvio del procedimento.

L'Università si esprimerà in merito a tali richieste, previa acquisizione del parere della Scuola; restano in capo all'Università anche gli adempimenti in materia di Trasparenza ex D. Lgs. 97/2016 e di Anagrafe delle Prestazioni ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001.

Le assenze dal servizio del Docente per malattia e per aspettativa obbligatoria, con o senza assegni, saranno disposte dall'Università con propri provvedimenti che verranno tempestivamente comunicati alla Scuola.

Le istanze di aspettativa e di congedo non obbligatorio dovranno essere presentate al Magnifico Rettore dell'Università che si pronuncerà previa acquisizione del parere del Dipartimento di inquadramento del Docente presso l'Università e della Scuola.

L’Università rimane titolare del potere disciplinare nei confronti del Docente.

Art. 8 – Trattamento economico e ripartizione degli oneri stipendiali

Il pagamento del trattamento economico complessivo del Docente è assicurato dall’Università.

In considerazione di quanto indicato al precedente articolo 2, gli oneri stipendiali relativi al Docente per l’intera durata della Convenzione, compresi quelli derivanti dall’avanzamento di carriera, dagli aumenti stipendiali e ogni altro miglioramento economico, sono a carico della Scuola nella misura del cinquanta per cento (50%).

Attualmente il costo complessivo del docente è pari a complessivi 146.367,26 euro.

La Scuola si impegna a versare all’Università l’importo a proprio carico, quantificato da quest’ultima a consuntivo ogni anno, con modalità di pagamento “GIROFONDI” e descrizione “Girofondi da Tab. A a Tab. A intestata a "Università di Verona". Al momento del versamento verrà determinato l’importo dell’imposta regionale sulle attività produttive - IRAP suddivisa al 50% tra le parti.

Ai fini della determinazione del limite di cui all’art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, gli oneri stipendiali dalla Convenzione continuano a essere conteggiati in capo all’Università; anche a tal fine, copia della Convenzione è trasmessa al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.

Eventuali compensi aggiuntivi attribuiti al Docente a titolo di premialità sono a totale carico dell’Ateneo che ne delibera la corresponsione.

L’Università si impegna a trasmettere alla Scuola, Servizio Ricerca e Trasferimento Tecnologico, la richiesta relativa agli oneri sostenuti con cadenza

annuale a consuntivo allegando il cedolino riepilogativo attestante gli emolumenti erogati.

Art. 9 – Copertura assicurativa del Docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1, 3, 4, 9 e 127 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", il Docente gode dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni e le malattie professionali. Per le finalità e gli obblighi imposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", nei periodi di attività svolti presso la Scuola, quest'ultimo viene considerato "datore di lavoro" che gestisce anche la sorveglianza sanitaria utilizzando le informazioni necessarie a definire la cartella personale di esposizione a rischio del Docente nelle effettive condizioni operative di svolgimento delle attività.

Il Docente è tenuto a uniformarsi alle norme disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla Convenzione nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alla normativa collegata osservando gli obblighi di tale decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il Docente è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione della Scuola, al fine di definire le misure di prevenzione e protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Art. 10 - Trattamento dati

Le Parti si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali nell'ambito della presente convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della presente convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e relativo alla gestione del Docente, gli Atenei si impegnano a formalizzare quanto necessario con apposito scambio di comunicazioni pec tra il Direttore e il Rettore, da trasmettere per conoscenza al docente.

Art. 12 – Durata

La Convenzione ha la durata di un anno a partire dal 1° novembre 2024 ed è rinnovabile fino a un massimo di cinque (5) anni, ai sensi dell'art.6, comma 11, con il consenso del Docente e previa delibera dei competenti organi accademici degli Atenei.

Art. 13 – Risoluzione

La Convenzione può essere risolta unilateralmente dalle Parti firmatarie per sopravvenute esigenze didattiche o scientifiche entro i termini previsti per la verifica dei requisiti di docenza di cui D.M. n. 270/2004, come previsto dai DD.MM. citati in premessa.

La risoluzione dovrà essere comunicata in forma scritta con raccomandata PEC

almeno 6 mesi prima della scadenza. In ogni caso il Docente dovrà assicurare lo svolgimento delle attività previste fino al completamento dell'anno accademico in corso al momento del recesso. La Convenzione si intende automaticamente risolta qualora il Docente:

a) revochi il proprio consenso a svolgere la propria attività didattica e di ricerca presso la Scuola;

b) eserciti l'opzione per il regime di tempo definito ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

La Scuola potrà inoltre recedere unilateralmente dalla presente Convenzione in caso di inadempimento del Docente degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. In questo caso la risoluzione ha effetto immediato.

Art. 14 – Clausole finali

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente alla interpretazione ed esecuzione della Convenzione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca la Convenzione sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.

Per il periodo di durata della Convenzione le Parti non possono stipulare altre convenzioni per l'utilizzo del Docente né avviare procedure per la copertura delle attività ordinariamente poste a suo carico.

Ai fini della Convenzione, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella sede indicata in epigrafe.

La Convenzione è redatta per scrittura privata non autenticata in un unico originale informatico; copia della stessa sarà inviata dall'Università al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

La Convenzione è soggetta a imposta di bollo assolta in modo virtuale sin dall'origine dalla Scuola e a registrazione in caso d'uso con spese a carico della parte richiedente.

Pisa, data della firma digitale

Firmato digitalmente da: Luigi Ambrosio
Data: 10/06/2024 14:21:52

Per la Scuola Normale Superiore,

Il Direttore, f.to *Prof. Luigi Ambrosio (*)*

Verona, data della firma digitale

Per Università di Verona

Il Rettore, f.to *Prof. Pier Francesco Nocini (*)*

(*) sottoscrizione apposta digitalmente, ai sensi del d.lgs. n. 82/2005.

Per espressa e formale accettazione delle superiori clausole.

Il Docente, *Prof. Arnaldo Soldani*